


Regolamento

designazioni e nomine
negli organi
della fondazione



FONDAZIONE CRC

Regolamento

designazioni e nomine
negli organi
della fondazione

Approvato dal Consiglio Generale
nella seduta del 7 luglio 2014
e modificato dal Consiglio Generale
nelle sedute del 26 gennaio,
del 13 luglio e del 28 settembre 2015,
del 24 ottobre 2016, dell'8 ottobre,
del 17 dicembre 2018,
del 15 aprile 2019 e del 12 luglio 2021



FONDAZIONE CRC

TITOLO I

PREMESSE

- Art. 1 - Ambito di applicazione
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Principi generali

TITOLO II

DESIGNAZIONI E NOMINE NEL CONSIGLIO GENERALE

- Art. 4 - Requisiti richiesti per i componenti il Consiglio Generale
- Art. 5 - Procedura di designazione
- Art. 6 - Commissione di Valutazione per le Nomine
- Art. 7 - Nomine del Consiglio Generale a seguito di Bando

TITOLO III

NOMINE NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E NEL COLLEGIO SINDACALE

- Art. 8 - Inquadramento delle nomine
- Art. 9 - Requisiti dei componenti il Consiglio di Amministrazione
- Art. 10 - Nomine nel Consiglio di Amministrazione
- Art. 11 - Requisiti dei componenti il Collegio Sindacale
- Art. 12 - Nomine nel Collegio Sindacale
- Art. 13 - Codice Etico
- Art. 14 - Determinazione dei compensi dei componenti gli Organi

TITOLO IV

PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO E DELLE ATTIVITÀ INERENTI LE DESIGNAZIONI E LE NOMINE E NORME TRANSITORIE

- Art. 15 - Pubblicità
- Art. 16 - Norme transitorie

TITOLO I PREMESSE

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. a) dello Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, di seguito indicata come "*Fondazione*", disciplina le procedure per le designazioni e le nomine dei componenti gli Organi della Fondazione, in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni approvata, il 4 aprile 2012, dall'Assemblea dell'Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.A. (ACRI) e del Protocollo di Intesa sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 22 aprile 2015.

Art. 2

(Definizioni)

1. Al fine del presente regolamento si intendono:
 - a. per "*designazioni*", quelle promananti dai soggetti di cui all'art. 13 dello Statuto della Fondazione, i quali hanno titolo a designare i componenti il Consiglio Generale;
 - b. per "*nomine*",
 - quelle che il Consiglio Generale uscente ha titolo ai sensi di Statuto ad effettuare, quale ultimo atto del proprio mandato, nel Consiglio Generale entrante,
 - quelle che il Consiglio Generale in carica ha titolo, ai sensi di Statuto, ad effettuare nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio Sindacale della Fondazione.

Art. 3

(Principi generali)

1. La Fondazione svolge la propria attività interpretando le esigenze e corrispondendo alle istanze del territorio di riferimento e opera le proprie scelte libera da ingerenze e condizionamenti esterni che ne possano limitare l'autonomia. Il rapporto con gli attori

locali, pubblici e privati, è informato da spirito di collaborazione, nel reciproco rispetto delle autonomie e prerogative decisionali.

2. Nel processo di composizione degli Organi la Fondazione adotta le misure idonee a favorire, nel rispetto del principio di efficiente funzionamento, la presenza di personalità in grado di concorrere proficuamente alle attività e finalità dell'Istituzione.
3. Gli Organi della Fondazione, formati nel rispetto dei criteri di rappresentatività, professionalità, competenza ed autorevolezza, operano secondo le competenze a ciascuno attribuite dalle norme di legge in materia e dallo Statuto, al fine di assicurare la corretta distinzione tra funzioni e poteri di indirizzo, di amministrazione e di controllo.
4. I componenti gli Organi, in posizione di parità e in positivo e costruttivo rapporto dialettico, concorrono a formare la libera volontà della Fondazione, in conformità alle disposizioni di legge in materia e dello Statuto. Gli stessi sono tenuti alla piena osservanza dei principi di riservatezza, anche nei rapporti con i mezzi di comunicazione.
5. Nella composizione dei propri Organi, la Fondazione si attiene al principio dell'adeguata presenza di genere, in ogni caso garantendo la presenza di entrambi i generi all'interno di ciascun organo.

TITOLO II

DESIGNAZIONI e NOMINE nel CONSIGLIO GENERALE

Art. 4

(Requisiti richiesti per i componenti il Consiglio Generale)

1. Nel rispetto dei principi di rappresentatività, professionalità, competenza e autorevolezza,

i componenti il Consiglio Generale devono essere in possesso di adeguate conoscenze specialistiche in materie inerenti i settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione e devono aver maturato, per almeno un quinquennio, una concreta ed ampia esperienza operativa nell'ambito della libera professione o in campo imprenditoriale o accademico, ovvero devono aver espletato funzioni, per almeno un quinquennio, negli Organi esecutivi o da dirigente presso enti pubblici o negli Organi gestionali o da dirigente presso enti privati; il quinquennio richiesto deve riguardare un arco temporale di 5 anni, anche non consecutivi e non può essere adempiuto tenendo conto di esperienze operative o funzioni sovrapposte nel tempo.

2. Gli Enti cui spetta la designazione e il Consiglio Generale per le conseguenti nomine, devono attenersi ai seguenti criteri oggettivi e trasparenti, come specificati dal presente regolamento al fine di assicurare una composizione dell'organo che permetta la più efficace azione della Fondazione nei settori di intervento e nell'ambito territoriale di riferimento:
 - a. i componenti devono essere scelti con criteri diretti a favorirne la rappresentatività di interessi connessi ai settori di attività della Fondazione, la competenza e l'autorevolezza;
 - b. i componenti devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e residenza e non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità, ineleggibilità, sospensione e/o decadenza, così come previsto dallo Statuto.
3. Al fine di consentire alla Fondazione di operare con efficacia nei settori di intervento, i Consiglieri Generali devono essere in possesso di adeguate conoscenze specialistiche in materie inerenti gli stessi settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione e comprovate da titoli, riconoscimenti o

dall'avvenuto svolgimento di funzioni, per almeno un quinquennio, negli Organi esecutivi o da dirigente presso enti pubblici o negli Organi gestionali o da dirigente presso enti privati operanti in uno o più di tali ambiti.

4. Con riferimento ai profili professionali richiesti dallo Statuto all'art. 13, comma 3, lett. f), h), i), l), m), o) si precisa che:
 - 4.1. per "*cittadini esperti nel settore sanitario*" si intendono coloro che abbiano svolto, per almeno un quinquennio, professioni sanitarie oppure funzioni negli Organi esecutivi o da dirigente in soggetti operanti in campo sanitario o rivestano, da almeno un quinquennio, il ruolo di docenti ordinari o associati e/o ricercatori universitari in tale campo;
 - 4.2. per "*cittadini che abbiano maturato esperienza in campo sindacale*", si intendono coloro che abbiano svolto, a livello quanto meno provinciale e per almeno un quinquennio, funzioni direttive in tale campo;
 - 4.3. per "*cittadini esperti nel campo della cooperazione sociale*", si intendono coloro che abbiano svolto in qualità di soci, per almeno un quinquennio, funzioni negli Organi gestionali o funzioni direttive presso Cooperative Sociali iscritte agli albi Regionali o Provinciali di cui alla Legge 381/1991 e alla Legge Regionale 18/1994;
 - 4.4. per "*cittadini esperti d'arte e cultura*" si intendono coloro che abbiano svolto, per almeno un quinquennio, attività professionali, di docenza o di ricerca in questo campo o svolto, per almeno un quinquennio, funzioni negli Organi gestionali o funzioni direttive in soggetti operanti nel campo dell'arte e della cultura;
 - 4.5. per "*cittadini espressione del mondo del volontariato*", si intendono coloro che abbiano svolto, per almeno un

quinquennio, funzioni negli Organi gestionali o funzioni direttive in soggetti operanti sul territorio piemontese nell'ambito del volontariato ed iscritti al Registro unico nazionale del Terzo Settore; per "*docenti universitari*", si intendono i docenti universitari ordinari o associati.

Art. 5

(Procedura di designazione)

1. Il Presidente della Fondazione, entro il mese di gennaio dell'anno di scadenza del mandato dei componenti il Consiglio Generale, ovvero tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni nei casi di cessazione dalla carica per cause diverse dalla scadenza del mandato, provvede a darne comunicazione ai soggetti cui compete la designazione, richiedendo la designazione dei nominativi di spettanza e provvede a pubblicare i previsti Bandi.
2. Le designazioni devono essere fatte pervenire alla Fondazione entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta o dalla pubblicazione dei rispettivi Bandi, unitamente alla documentazione necessaria, ai fini della verifica del possesso dei previsti requisiti, e consistente in un curriculum vitae dettagliato, nel certificato di residenza, nel certificato generale del casellario giudiziale, nel certificato dei carichi pendenti, nel consenso al trattamento dei dati personali e/o nelle più opportune dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.
3. Previa attività di verifica di cui al successivo art. 6 in ordine al possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto, il Consiglio Generale in carica al momento delle designazioni provvede, in piena autonomia e trasparenza, entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta documentazione, alla valutazione dei requisiti dei nominativi designati ed alle relative nomine, ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità.
4. Ove il Consiglio Generale ritenga che difettino i requisiti in capo al soggetto designato ne

rifiuta la nomina ed il Presidente ne dà avviso all'Ente designante, il quale dovrà provvedere, nei successivi 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ad effettuare una diversa designazione.

5. Successivamente alla nomina da parte del Consiglio Generale, il Presidente ne dà comunicazione ai soggetti designanti e agli interessati affinché questi ultimi comunichino la propria accettazione entro massimi 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione.
6. In caso di mancata accettazione in forma scritta entro i previsti termini, il Presidente ne dà avviso all'Ente designante, il quale dovrà provvedere, nei successivi 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ad effettuare una diversa designazione.

Art. 6

(Commissione di Valutazione per le Nomine)

1. La preliminare verifica, per le effettuate designazioni, del rispetto delle modalità, dei termini e dei requisiti stabiliti dallo Statuto viene effettuata a cura di apposita Commissione di Valutazione per le Nomine istituita dal Consiglio Generale e formata da quattro Consiglieri Generali, oltre al Presidente della Fondazione, il quale ne fa parte di diritto, la presiede e ha facoltà di convocarla. Alle riunioni della Commissione partecipa, con funzioni di Segretario, il Direttore Generale o suo delegato.
2. La Commissione di Valutazione per le Nomine può invitare i candidati a produrre, qualora necessario, attestazioni, certificazioni o altra documentazione comprovanti il possesso dei requisiti richiesti.
3. Il Consiglio Generale viene convocato senza indugio dal Presidente della Fondazione una volta pervenute tutte le designazioni richieste o decorsi inutilmente i previsti 45 giorni e una volta effettuata, a cura della preposta Commissione, la prevista attività di verifica, comunque entro 30 giorni dalla

ricezione di tutte le designazioni richieste e della documentazione a tal fine necessaria o dall'avvenuto decorso degli anzidetti 45 giorni.

4. La Commissione di Valutazione per le Nomine riferisce al Consiglio Generale sull'esito delle verifiche condotte, compresa la risoluzione di eventuali situazioni d'incompatibilità – ai sensi ed alle condizioni di cui all'art. 8, comma 6, dello Statuto – entro la data di accettazione del conferito incarico, predisponendo apposita relazione, affinché il Consiglio Generale assuma le deliberazioni di propria esclusiva competenza ai sensi di Statuto.

Art. 7

(Nomine del Consiglio Generale a seguito di Bando)

1. Qualora i soggetti esterni cui compete la designazione vengano meno e non si disponga del tempo necessario per apportare tempestivamente le più opportune modifiche statutarie atte all'individuazione del/i nuovo/i Ente/i designante/i oppure non provvedano nei termini prescritti, il potere di nomina è esercitato in via esclusiva e straordinaria mediante l'indizione di apposito bando opportunamente pubblicizzato, dal Consiglio Generale, in carica al momento delle designazioni, entro i successivi 30 giorni, nel rispetto dei requisiti richiesti per l'originario ente designante e fino ad un massimo di 3 componenti l'organo; in caso di inerzia degli enti designanti in numero maggiore, le relative designazioni sono effettuate dal Prefetto di Cuneo nel rispetto delle vigenti previsioni statutarie.
2. Qualora uno o più soggetti esterni cui compete la designazione non provvedano nei termini prescritti, il Consiglio Generale, tempestivamente convocato, provvede a pubblicare sul sito internet della Fondazione apposito Bando per la raccolta delle relative candidature.
3. Qualora un Ente designante venga meno, il Consiglio Generale, appositamente convocato, delibera se apportare le più opportune modifiche statutarie oppure, ove si sia in prossimità del rinnovo della governance della Fondazione, dar corso alla pubblicazione, sul sito internet della Fondazione, del Bando per la raccolta delle relative candidature.
4. Per le nomine del profilo del cittadino che si sia distinto nello sport quale atleta e/o dirigente e del profilo riguardante un cittadino residente in uno dei Comuni della Zona Braidese, che abbia maturato esperienza, competenza e professionalità nell'ambito dei settori di operatività della Fondazione, di cui all'art. 13, comma 3, lett. n) e p) dello Statuto, il Consiglio Generale provvede a pubblicare sul sito internet della Fondazione appositi Bandi per la raccolta delle relative candidature.
5. Nei Bandi vengono indicati i requisiti e i profili professionali più opportuni per ricoprire la carica di Consigliere Generale e i documenti da allegare alla relativa richiesta, e consistenti in un curriculum vitae dettagliato, nel certificato di residenza, nel certificato generale del casellario giudiziale, nel certificato dei carichi pendenti, nel consenso al trattamento dei dati personali e/o nelle più opportune dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, oltre alle tempistiche per l'inoltro delle relative candidature. I candidati devono inoltre essere informati sul contenuto dello Statuto e del Codice Etico, obbligandosi al pieno rispetto ed osservanza dei principi e delle regole ivi stabilite e ad essi applicabili nel loro rapporto con la stessa Fondazione.
6. L'esame delle pervenute candidature sarà effettuato a cura della preposta Commissione di Valutazione per le Nomine. In tale valutazione la Commissione terrà debitamente conto di criteri oggettivi e trasparenti improntati alla valorizzazione dei requisiti di professionalità, competenza e autorevolezza e diretti a favorire la rappresentatività di interessi connessi ai settori di attività della Fondazione.

7. Terminata la valutazione preliminare delle pervenute candidature, una o più candidature ritenute meritevoli, per ciascun Bando, vengono portate all'attenzione del Consiglio Generale, per le nomine di propria competenza.
8. Successivamente alla nomina da parte del Consiglio Generale, il Presidente ne dà comunicazione agli interessati affinché comunichino la propria accettazione entro massimi 10 giorni dalla notifica della stessa.
9. Le dimissioni dalla carica di Consigliere Generale devono essere motivate per iscritto e indirizzate al Presidente della Fondazione e al Presidente del Collegio Sindacale e sono efficaci a decorrere dalla loro ricezione; alla prima seduta utile il Consiglio Generale, verificatane la validità formale, dà avvio al conseguente iter di sostituzione.

TITOLO III NOMINE NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E NEL COLLEGIO SINDACALE

Art. 8 (Inquadramento delle nomine)

1. Nella nomina e nella revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, il Consiglio Generale assume le proprie determinazioni al fine di individuare le soluzioni più adeguate ad assicurare il conseguimento dei programmi di attività e a preservare il corretto funzionamento della Fondazione.

Art. 9 (Requisiti dei componenti il Consiglio di Amministrazione)

1. Nel rispetto dei principi di rappresentatività, professionalità, competenza e autorevolezza, i componenti il Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso di adeguate

competenze in materie inerenti i settori di intervento e/o funzionali all'attività della Fondazione e devono avere maturato, per almeno un quinquennio, una concreta esperienza operativa nell'ambito della libera professione o in campo imprenditoriale o accademico, ovvero devono avere esercitato funzioni, per almeno un quinquennio, negli Organi esecutivi o da dirigente presso enti pubblici o negli Organi gestionali o da dirigente presso enti privati di dimensioni adeguate, con particolare riferimento ai settori finanziari e mobiliari; il quinquennio richiesto deve riguardare un arco temporale di 5 anni, anche non consecutivi e non può essere adempiuto tenendo conto di esperienze operative o funzioni sovrapposte nel tempo.

2. I componenti il Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e residenza e non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità, ineleggibilità sospensione e/o decadenza, così come previsto dallo Statuto.

1. Al fine di consentire alla Fondazione di operare con efficacia nei settori di intervento, i Consiglieri di Amministrazione devono essere in possesso di adeguate competenze in materie inerenti gli stessi settori di intervento e/o funzionali all'attività della Fondazione e comprovate da titoli, riconoscimenti o dall'avvenuto svolgimento di funzioni, per almeno un quinquennio, negli Organi esecutivi o da dirigente presso enti pubblici o negli Organi gestionali o da dirigente presso enti privati operanti in uno o più di tali ambiti.

Art. 10 (Nomine nel Consiglio di Amministrazione)

1. Al Consiglio Generale spetta la nomina, previa verifica della presenza dei requisiti statutari e dell'assenza di eventuali cause ostative, quali quelle di incompatibilità e di ineleggibilità, con distinte votazioni e nell'ordine, del Presidente

e dei due Vice Presidenti e degli altri quattro componenti il Consiglio di Amministrazione, la loro revoca per giusta causa, la determinazione dei relativi compensi e rimborsi spese, nonché le modalità di liquidazione; il Presidente deve essere scelto tra cittadini residenti da almeno 3 anni in uno dei comuni delle tre zone di Cuneo, di Alba e di Mondovì e i due Vice Presidenti tra cittadini residenti da almeno 3 anni in uno dei comuni delle restanti due zone, rispettivamente uno per ognuna di esse; gli altri quattro componenti il Consiglio di Amministrazione devono essere scelti tra cittadini residenti da almeno 3 anni, rispettivamente, due in un comune della zona di Cuneo, uno in un comune della zona di Alba e uno in un comune della zona di Mondovì; gli Amministratori predetti vengono nominati secondo una procedura di tipo selettivo comparativo disciplinata dalla presente disposizione al fine di assicurare una composizione dell'organo che permetta la più efficace azione della Fondazione nei settori di intervento e nell'ambito territoriale di riferimento.

2. Le persone che intendono candidarsi a Presidente devono, a pena di inammissibilità:
 - depositare presso la sede della Fondazione, almeno 3 giorni prima della convocata seduta del Consiglio Generale, il predisposto programma di mandato, in cui vanno indicati gli obiettivi e le priorità che si intendono perseguire con la proposta lista di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, comprensiva dei due Vice Presidenti e in cui quanto meno indicare una persona con esperienza in campo finanziario, comprovata dall'avvenuto svolgimento, per almeno un quinquennio, di funzioni negli Organi gestionali o da dirigente in soggetti operanti nel campo degli investimenti finanziari o quale Direttore finanziario presso imprese di primaria importanza oppure dall'avvenuto svolgimento, per almeno un quinquennio, del ruolo di docente universitario ordinario

o associato e/o di ricercatore universitario in materia economico-finanziaria;

- ottenere l'adesione, tramite apposita sottoscrizione, di almeno n. 7 componenti il Consiglio Generale; a tal fine non valgono le adesioni conferite da un Consigliere Generale a più liste.
3. Non possono essere nominati componenti il Consiglio di Amministrazione coloro che non abbiano sottoscritto una dichiarazione di "*impegno di onore*" a non candidarsi, nell'anno successivo alla cessazione della carica, per l'assunzione di incarichi politici e amministrativi elettivi nell'Unione Europea, nella Repubblica Italiana, nella Regione Piemonte e negli Enti territoriali locali della provincia di Cuneo.
 4. Le nomine del Presidente, dei due Vice Presidenti e degli altri componenti il Consiglio di Amministrazione vengono effettuate con voto palese, salvo la possibilità di scrutinio segreto, se richiesto da almeno un componente il Consiglio Generale; in tale evenienza, il Direttore Generale assume le funzioni di scrutatore, insieme al Presidente del Collegio Sindacale o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, ad altro componente del Collegio, con il compito di predisporre apposite schede per il voto, sovrintendere alla votazione ed effettuare lo spoglio delle stesse; la votazione avviene con modalità che assicurino la sicurezza del voto; l'attività di spoglio è compiuta alla presenza degli stessi votanti, al fine di garantire la massima trasparenza.
 5. Qualora una o più candidature non ottengano la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, il Presidente della seduta del Consiglio Generale deputata alla relativa nomina sospende la seduta stessa e, sentiti i Consiglieri, propone al Consiglio Generale, affinché assuma le deliberazioni conseguenti, se effettuare un'ulteriore votazione o rinviare la seduta ad

una successiva data; nel caso in cui il Consiglio Generale ritenga di optare per un'ulteriore votazione e non si ottenga nuovamente la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, la seduta è rinviata ad una successiva data.

6. In caso di mancata accettazione in forma scritta della carica - entro il previsto termine di 10 giorni dalla notifica della nomina - da parte del soggetto indicato, il Consiglio Generale provvede ad una nuova nomina.
7. Le dimissioni dalla carica di Consigliere di Amministrazione e/o Vice Presidente devono essere motivate per iscritto e indirizzate al Presidente della Fondazione e al Presidente del Collegio Sindacale e sono efficaci a decorrere dalla loro ricezione; in caso di dimissioni del Presidente della Fondazione, le stesse devono essere indirizzate al Vice Presidente anziano, oltre che al Presidente del Collegio Sindacale. Alla prima seduta utile il Consiglio Generale, verificatane la validità formale, dà avvio al conseguente iter di sostituzione.

Art. 11

(Requisiti dei componenti il Collegio Sindacale)

1. I componenti il Collegio Sindacale devono essere:
 - a. iscritti, da almeno un quinquennio, nel Registro dei Revisori Legali;
 - b. in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e residenza e non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità e ineleggibilità, sospensione e/o decadenza, così come previsto dallo Statuto.

Art. 12

(Nomine nel Collegio Sindacale)

1. Al Consiglio Generale spetta la nomina, previa verifica della presenza dei requisiti statutari e dell'assenza di eventuali cause ostative, quali quelle di incompatibilità e di ineleggibilità, oltre alle ipotesi di sospensione previste dallo Statuto e la revoca, per giusta causa, del Presidente del

Collegio Sindacale e dei due Sindaci, la nomina di tre Sindaci supplenti e la determinazione dei relativi compensi e rimborsi spese, nonché le modalità di liquidazione; il Presidente del Collegio Sindacale deve essere scelto tra cittadini residenti da almeno 3 anni in uno dei comuni delle zone di Cuneo, di Alba e di Mondovì e i due Sindaci tra cittadini residenti da almeno 3 anni in uno dei comuni delle restanti due zone, rispettivamente uno per ognuna di esse, mentre i tre Sindaci supplenti devono essere scelti tra cittadini residenti da almeno 3 anni, rispettivamente, in uno dei Comuni delle zone di Cuneo, di Alba e di Mondovì.

2. Le candidature per l'incarico di componente il Collegio Sindacale della Fondazione sono presentate dai Consiglieri Generali ed esaminate dalla Commissione di Valutazione per le Nomine, sia per quanto attiene il possesso dei previsti requisiti statutari e l'assenza delle stabilite cause di incompatibilità, ineleggibilità, sospensione e decadenza, che sotto il profilo qualitativo, operando i più opportuni raffronti alla luce di criteri oggettivi e trasparenti improntati alla valorizzazione dei principi di professionalità, competenza, esperienza e autorevolezza. Al termine la Commissione formula relativa proposta, che viene portata all'attenzione del Consiglio Generale, quale Organo competente in materia.
3. Le nomine del Presidente del Collegio Sindacale e dei due Sindaci vengono effettuate disgiuntamente, a partire dalla carica di Presidente e con voto palese, salvo la possibilità di scrutinio segreto, se richiesto da almeno un componente il Consiglio Generale; in tale evenienza, il Direttore Generale assume le funzioni di scrutatore, predisponendo apposite schede per il voto, sovrintendendo alla votazione ed effettuando lo spoglio delle stesse; la votazione avviene con modalità che assicurino la segretezza del voto; l'attività di spoglio è compiuta alla presenza degli stessi votanti, al fine di garantire la massima trasparenza.

4. In caso di mancata accettazione in forma scritta della carica - entro il previsto termine di 10 giorni dalla notifica della nomina - da parte del soggetto indicato, il Consiglio Generale provvede ad una nuova nomina.
5. Le dimissioni dalla carica di Sindaco devono essere motivate per iscritto e indirizzate al Presidente della Fondazione e al Presidente del Collegio Sindacale e sono efficaci a decorrere dalla loro ricezione; in caso di dimissioni del Presidente del Collegio Sindacale, le stesse devono essere indirizzate agli altri componenti il Collegio Sindacale, oltre che al Presidente della Fondazione. Alla prima seduta utile il Consiglio Generale, verificatane la validità formale, dà avvio al conseguente iter di sostituzione.

Art. 13
(Codice Etico)

1. I componenti gli Organi della Fondazione devono essere informati per tempo e con le modalità ritenute più opportune, da parte del Direttore Generale, sul contenuto del Codice Etico della Fondazione e si obbligano, nell'accettare l'incarico, al pieno rispetto ed osservanza dei principi e delle regole ivi stabilite e ad essi applicabili nel loro rapporto con la Fondazione.

Art. 14
(Determinazione dei compensi dei componenti gli Organi)

1. In conformità al criterio generale di buon utilizzo delle risorse, la Fondazione determina l'entità dei compensi dei propri Organi in funzione delle responsabilità e degli impegni associati alle relative cariche, nonché della loro congruità rispetto alla natura istituzionale della Fondazione, alle finalità perseguite e ai complessivi oneri di gestione, secondo quanto previsto dall'art. 9, commi da 3 a 5 del Protocollo di Intesa; l'entità dei compensi è altresì commisurata al complessivo ammontare del patrimonio e delle erogazioni.

2. Ai componenti il Consiglio Generale spetta una indennità ed un gettone di presenza rapportati alla partecipazione a ciascuna riunione, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni. Per riunioni si intendono le sedute e le riunioni plenarie dei Consiglieri Generali, e le riunioni delle Commissioni operanti in Fondazione (ovvero, nel dettaglio, le Commissioni Consultive a supporto dell'attività istituzionale, la Commissione Consultiva per la Gestione del Patrimonio, la Commissione di Valutazione per le Nomine, la Commissione per la Remunerazione degli Organi, la Commissione per la Revisione dello Statuto ed altre Commissioni dovessero essere istituite in futuro). La misura e le modalità di liquidazione della indennità, del gettone di presenza e dei rimborsi spese sono deliberate dal Consiglio Generale stesso, su proposta della preposta Commissione per la Remunerazione degli Organi e su parere conforme del Collegio Sindacale.
3. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione e ai componenti il Collegio Sindacale spetta un compenso annuo, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni, senza attribuzione di qualsivoglia gettone di presenza. La misura e le modalità di liquidazione dei compensi annui e dei rimborsi spese sono determinate dal Consiglio Generale, con parere conforme del Collegio Sindacale per quanto attiene quelli spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione.
4. La Commissione per la Remunerazione degli Organi è nominata dal Consiglio Generale ed è formata da quattro Consiglieri Generali, oltre al Presidente della Fondazione, il quale ne fa parte di diritto, la presiede e ha la facoltà di convocarla. Alle riunioni della Commissione partecipa, con funzioni di Segretario, il Direttore Generale della Fondazione o suo delegato.
5. Alla Commissione spetta effettuare le più opportune valutazioni e formulare le relative proposte, da portare all'attenzione del

Consiglio Generale, quale Organo competente in materia.

6. Non è consentito il cumulo di più gettoni nella stessa giornata.

TITOLO IV PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO E DELLE ATTIVITÀ INERENTI LE DESIGNAZIONI E LE NOMINE E NORME TRANSITORIE

Art. 15 (Pubblicità)

1. Il presente Regolamento, il programma di mandato, i nominativi dei componenti gli Organi della Fondazione, i loro curriculum vitae e il compenso percepito per il relativo incarico sono resi pubblici sul sito internet della Fondazione.
2. Il presente Regolamento viene inoltre trasmesso ai soggetti aventi titolo a designare i componenti il Consiglio Generale, unitamente alle disposizioni statutarie e al Codice Etico.

Art. 16 (Norme transitorie)

1. Il requisito dell'avvenuta iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, di cui all'art. 4, comma 4.5 del presente regolamento, trova applicazione a partire dall'effettiva operatività di tale registro; ai fini del computo del previsto quinquennio d'iscrizione si tiene conto della pregressa iscrizione ai registri speciali del Volontariato o delle Associazioni di promozione sociale, oppure all'anagrafe ONLUS. Fintanto che non sarà operativo tale Registro unico nazionale, il richiesto requisito è da intendersi soddisfatto in presenza dell'accertata iscrizione, da parte di soggetti operanti – nel campo del volontariato – sul territorio piemontese, nei registri speciali del Volontariato o delle Associazioni di promozione sociale, oppure all'anagrafe ONLUS. Le ulteriori variazioni

intervenute all'art. 4, comma 4 del presente regolamento trovano applicazione a partire dal prossimo mandato del Consiglio Generale.

2. L'obbligo della presenza di entrambi i generi in ciascun organo statutario, di cui all'art. 3, comma 5 del presente Regolamento, trova applicazione a partire dal mandato 2024-2028, oltre che in caso di eventuali rinnovi e/o sostituzioni che dovessero intercorrere nel corso del mandato 2020-2024.

www.fondazionecrc.it



Fondazione CRC

Via Roma 17 • 12100 Cuneo • Italia

tel.: +39 0171.452711 • fax : +39 0171.452799

info@fondazionecrc.it